



*IX Commissione Permanente  
Lavoro, formazione, politiche giovanili,  
pari opportunità, istruzione, diritto allo studio*

Al Presidente della IV Commissione  
*Bilancio, programmazione economico-  
finanziaria, partecipazioni regionali,  
federalismo fiscale, demanio e patrimonio*

Fabio REFRIGERI

Al Dirigente Area Lavori Commissioni

Oggetto: Trasmissione proposta di legge n. 224 del 15 luglio 2020 concernente:

**“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE, L’OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO NEI SETTORI DELLA *BLUE ECONOMY*”**

Si trasmette il testo della proposta di legge in oggetto, esaminata e votata nella seduta n. 52 del 17 giugno 2021 per l’acquisizione del parere, ai sensi dell’art. 59 del Regolamento del Consiglio regionale.

La Presidente  
Avv. Eleonora Mattia

Class. 1.8.9.4

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma - Tel. 0665932194 - IXcommissione-cons@regione.lazio.it

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 224**

**CONCERNENTE:**

~~“BLUE ECONOMY: FORMAZIONE E LAVORO NELLA REGIONE LAZIO”~~

**“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA FORMAZIONE,  
L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO NEI SETTORI DELLA *BLUE  
ECONOMY*”**

~~Art. 1~~  
~~Oggetto e finalità~~

~~1. La Regione, nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di formazione professionale prevista dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione e nel rispetto delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 2, lettera h) dello Statuto, promuove, con la presente legge, lo sviluppo del sistema regionale di formazione professionale nell'ambito della blue economy.~~

~~2. La Regione, nel rispetto della normativa europea vigente e al fine di superare gli squilibri economici e sociali presenti sul proprio territorio, sostiene la blue economy come strumento di sviluppo economico e sociale.~~

~~3. La Regione, con la presente legge, si impegna a:~~

~~a) potenziare l'offerta dei posti di lavoro nel settore della blue economy;~~

~~b) ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nel proprio territorio;~~

~~e) accrescere i settori tradizionali dell'economia e individuare nuovi settori emergenti nell'ambito della blue economy;~~

~~d) tutelare l'ecosistema marino e salvaguardare l'ambiente.~~

## **Art. 1**

*(Oggetto e finalità. Definizione)*

1. La Regione, nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico **della *Blue economy* e attua politiche formative, di crescita occupazionale e di sviluppo economico, nei relativi settori di attività.**

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) la valorizzazione delle **figure professionali** impiegate e di quelle emergenti nei settori della *Blue economy*, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di "Istruzione e Formazione Professionale" (IeFP), dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e di quelli di "Istruzione e Formazione Tecnica superiore" (IFTS), valutando il grado di istruzione e formazione richiesto dalle imprese nei singoli settori economici nonché il fabbisogno di professionalità delle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale dell'istruzione e della formazione professionale e quello produttivo;

b) **l'attività sinergica, previa intesa, ove necessaria, con le università e i centri di ricerca, per il supporto all'attività di ricerca nonché per lo svolgimento di tirocini e creazione di sbocchi occupazionali nei settori della *Blue economy*;**

c) **l'incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste;**

d) **lo sviluppo del sistema produttivo regionale della *Blue economy*, favorendo l'innovazione tecnologica dei settori economici tradizionali e la diffusione, sul territorio regionale, dei settori economici emergenti;**

e) **la riduzione di sostanze inquinanti, investendo in progetti innovativi diretti alla trasformazione dei rifiuti, al loro riutilizzo e alla loro reintegrazione nel ciclo produttivo, ai fini della salvaguardia e della valorizzazione della biodiversità dell'ecosistema marino, dei fiumi, dei laghi e delle coste, in raccordo, previa intesa, con i soggetti gestori delle aree naturali protette marine favorendo l'utilizzo dello strumento del Contratto di fiume di cui all'articolo 3, commi da 95 a 97, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17.**

3. Ai fini della presente legge per *Blue economy* si intende un modello economico **circolare**, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizzi attività e risorse collegate al mare, ai fiumi e ai laghi **e alle coste** del territorio regionale.

**Art. 2**  
**Obiettivi**

*(Ambiti di intervento)*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione:

~~a) valorizza e sostiene il sistema educativo regionale dell'istruzione e della formazione professionale mediante l'istituzione di corsi di formazione dedicati alla nuove figure professionali nell'ambito della blue economy;~~

**a) per la finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), interviene, ai sensi della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e nel rispetto della normativa europea e statale che disciplina il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per la qualificazione e l'alta formazione delle nuove figure professionali richieste nei settori della *Blue economy* nel campo delle biotecnologie marine, nelle attività antinquinamento, nel campo dell'accoglienza in chiave ambientale, nei porti turistici, nella cantieristica, nella nautica, nel lavoro portuale, attraverso l'adeguamento ai repertori nazionali di riferimento;**

**b) sostiene e promuove il continuo processo di formazione professionale del personale già in servizio operante nelle filiere che compongono il settore della *Blue economy*;**

~~c) favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro di figure professionali operanti nel settore della blue economy;~~ **innovative richieste dai settori di attività della *Blue economy* che ricomprendono, in particolare: la filiera ittica, l'industria delle estrazioni marine, le attività portuali e la cantieristica, la movimentazione merci e passeggeri, la ricerca, la regolamentazione e tutela ambientale, le energie rinnovabili marine nonché la filiera turistica, ivi inclusi i servizi di alloggio e ristorazione e le attività sportive e ricreative;**

~~d) promuove e sostiene la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, anche attraverso la creazione di una rete regionale~~ **dalla Rete regionale sulla *Blue economy* di cui all'articolo 4, tra i diversi attori operanti nell'ambito della *Blue economy*;**

**e) azioni positive dirette a sostenere l'occupazione femminile nel sistema produttivo e imprenditoriale della *Blue economy*, favorendo l'affermazione professionale delle donne anche all'interno degli organi decisionali;**

f) ~~supporta la ricerca e l'innovazione nell'ambito della *Blue economy* al fine di accrescere la competitività e l'efficienza ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale;~~

g) ~~favorisce iniziative volte a rafforzare l'apertura e la collaborazione internazionale in materia di formazione, ricerca e lavoro nell'ambito della *Blue economy*,~~ **sostenendo anche le attività progettuali di università e centri di ricerca;**

~~f) supporta gli investimenti in processi, prodotti e servizi innovativi delle PMI e delle grandi imprese operanti nel settore della blue economy, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da elevato valore innovativo;~~

**h) supporta gli investimenti in processi, prodotti e servizi, con particolare riferimento a quelli caratterizzati da elevato valore innovativo, realizzati da piccole, medie e grandi imprese**

**operanti nel settore della *Blue economy* e, in particolare, nell'ambito delle filiere e delle attività di cui alla lettera c);**

i) promuove e sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove imprese giovanili e nuove imprese innovative operanti nel settore della *Blue economy*;

l) attrae, forma e mantiene nel settore della *Blue economy* un capitale umano adeguatamente qualificato;

**m) promuove forme di partenariato pubblico-privato anche al fine di attuare la politica europea di ricerca e innovazione in materia di *Blue economy*;**

**n) promuove lo svolgimento di manifestazioni fieristiche dedicate al settore della *Blue economy*, quale strumento di politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione del settore;**

**o) promuove sinergie tra le aree costiere e le aree interne, ivi comprese quelle lacuali e fluviali, al fine di connettere efficacemente i territori interessati e creare collaborazioni istituzionali e imprenditoriali utili allo sviluppo della *Blue economy*.**

2. La Regione assicura il raccordo degli interventi previsti dalla presente legge con quelli relativi a settori di competenza regionale aventi connessione con le attività di istruzione e di formazione professionale, al fine di realizzare in modo coerente e integrato gli obiettivi di cui al comma 1.

**Art. 3**  
Corsi di formazione

*(Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale. Coordinamento delle università del Lazio)*

~~1. La Regione, in coerenza con il sistema educativo regionale, attiva corsi di formazione professionale nel settore della blue economy al fine di accrescere le competenze specifiche dei partecipanti anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche che consentono la fruizione online.~~

**1. La Regione promuove, avvalendosi delle attività svolte dalla Rete regionale della *Blue economy* di cui all'articolo 4, l'implementazione dell'offerta formativa di istruzione e/o formazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) da erogare **anche mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche** nei settori tradizionali ed emergenti della *Blue economy*.**

~~2. La regione, per lo sviluppo del sistema di formazione professionale di cui al comma 1, attiva corsi e programmi di formazione nelle seguenti aree:~~

**2. La Regione, per favorire l'implementazione dell'offerta formativa di cui al comma 1, attiva corsi e programmi di formazione prioritariamente nelle seguenti aree:**

- a) trasporto merci e passeggeri;
- b) filiera ittica;
- c) estrazioni marine;
- d) cantieristica;
- e) turismo marittimo, **fluviale e lacuale**, costiero e di crociera;
- f) biotecnologia marina;
- g) nautica da diporto, ~~e porti;~~ **porti e porti a secco;**
- h) ricerca e tutela ambientale;
- i) servizi di alloggio e ristorazione;
- l) attività sportive e ricreative.
- m) servizi di trasporto;**
- n) cultura, paesaggio e archeologia;**
- o) nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione;**
- p) informazione e formazione per la conoscenza degli effetti climatici e loro mitigazione;**
- q) difesa delle coste e riqualificazione del litorale;**
- r) sicurezza e protezione marittima, anche con la cooperazione della guardia costiera.**

**3. La Regione promuove la formazione di un **Coordinamento delle università del Lazio finalizzato a mettere in rete le proprie eccellenze nell'ambito della *Blue economy* in una ottica trans-disciplinare, al fine di valorizzare una formazione tecnico-professionale di altissimo profilo che risponda alla domanda delle imprese alla luce delle nuove competenze tecniche e tecnologiche necessarie al settore dell'economia del mare. Il Coordinamento delle università del Lazio si relaziona in particolare con i comuni a vocazione marittima che abbiano sistemi portuali, cantieristici, servizi, potenzialità e attività economico-turistiche-culturali legate alla****

***Blue economy* per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.**



#### **Art. 4**

*(Rete regionale sulla Blue economy)*

1. La Regione, al fine di favorire la connessione tra i soggetti operanti nel settore della *Blue economy* e il sistema di formazione professionale, promuove la costituzione, **presso l'assessorato regionale competente in materia di formazione e lavoro**, della Rete regionale sulla *Blue economy*, di seguito denominata Rete.

**2. La Giunta regionale, stabilisce con propria deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, i criteri e le modalità di costituzione e partecipazione alla Rete, nonché di funzionamento comprese le modalità per assicurare il raccordo con la Cabina di regia dell'economia del mare e il Comitato interistituzionale di cui al comma 3.**

~~2. La Rete, nel rispetto delle attribuzioni di cui al comma 1, ha l'obiettivo di:~~

**3. La Rete, per la finalità di cui al comma 1 e anche in raccordo con la Cabina di regia dell'economia del mare e il Comitato interistituzionale, previsti dall'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, ha il compito di:**

a) analizzare il mercato della *Blue economy* al fine di individuare le figure professionali da inserire nel mondo del lavoro;

**b) promuovere lo sviluppo di competenze, conoscenza, innovazione e ricerca in materia di *Blue economy*;**

c) promuovere il sistema dei corsi di formazione professionale nell'ambito della *Blue economy* attraverso eventi e *focus* dedicati;

d) diffondere le opportunità offerte dalla *Blue economy* attraverso il sostegno alle attività di divulgazione, di promozione delle iniziative e dei risultati progettuali realizzati dal sistema educativo regionale nell'ambito della formazione professionale in materia di *Blue economy*;

**e) sensibilizza l'adozione di politiche attive del lavoro volte a facilitare l'incontro tra l'offerta e la domanda di lavoro nel settore della *Blue economy*;**

**f) promuove il raccordo con il cluster tecnologico nazionale "*Blue Italian Growth*", al fine di implementare le opportunità di sviluppo tecnologico e innovativo del settore per un'economia circolare e sostenibile.**

4. La Rete presenta all'Assessore regionale competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli ancora da raggiungere.

**Art. 5**  
*(Interventi in materia di Blue economy)*

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo del sistema produttivo regionale, interviene a sostegno di attività svolte da imprese o loro aggregazioni, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, nel settore della *Blue economy*.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano, **in particolare:**

a) progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto nel settore della *Blue economy*, **con particolare riferimento a quelli che offrono soluzioni a migliore impronta ambientale;**

b) investimenti in processi e in prodotti innovativi nelle PMI operanti nel settore della *Blue economy*, **diretti a ridurre l'incidenza della plastica sull'ambiente acquatico per promuovere la transizione verso un'economia circolare caratterizzata da prodotti e materiali innovativi e sostenibili;**

c) progetti per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, in particolare, orientate all'utilizzo di conoscenze e competenze nel settore della *Blue economy*;

**d) realizzazione di attività fieristiche finalizzate al trasferimento di conoscenze e tecnologie a livello intersettoriale nazionale e internazionale;**

e) **progetti di sensibilizzazione culturale a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino fluviale e lacustre. ~~con particolare riguardo a quelli concernenti la messa in sicurezza degli argini, la difesa delle coste e la riqualificazione del litorale;~~**

3. La Regione, al fine di favorire l'attività di ricerca nell'ambito della *Blue economy*, interviene a sostegno delle università e degli enti di ricerca, pubblici e privati, con interventi finalizzati, in particolare, a:

a) qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e innovazione sulla *Blue economy*;

b) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività di ricerca sulla *Blue economy*, favorendo l'inserimento di ricercatori anche mediante la mobilità e lo scambio, a livello nazionale e internazionale;

~~e) promuovere la formazione attraverso l'attivazione di corsi di formazione professionale nell'ambito della blue economy.~~

**c) promuovere l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria con corsi di laurea e master inerenti il settore della *Blue economy*, con particolare riferimento al diritto marittimo, portuale, dei trasporti e della logistica.**

## Art. 6

### Programma regionale sulla blue economy

~~1. La Regione, in conformità agli obiettivi e alle finalità della presente legge, adotta il programma regionale sulla blue economy, di seguito denominato programma, di durata triennale, nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi per le politiche di formazione e lavoro.~~

~~2. Il programma, in particolare, prevede:~~

- ~~a) i settori di interesse prioritario e, per ciascun settore, le strategie di intervento e gli obiettivi specifici da perseguire nel triennio di validità;~~
- ~~b) l'insieme delle risorse di carattere tecnico, organizzativo e finanziario da impiegare nel triennio, con indicazione delle relative fonti;~~
- ~~e) la ripartizione annuale delle risorse, le modalità di finanziamento ed i soggetti beneficiari degli interventi;~~
- ~~d) le modalità per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché la previsione degli effetti sull'occupazione degli interventi del programma.~~

**Art. 6**  
*(Programma triennale della Blue economy)*

**1. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, la Regione approva il programma triennale della *Blue economy*, di seguito denominato Programma triennale, nel quale sono individuati le principali strategie di intervento da realizzare nel triennio di riferimento, i relativi valori attesi di risultato e l'entità delle risorse occorrenti.**

**2. Il Programma triennale, suscettibile di aggiornamento annuale, è adottato dalla Giunta regionale, previa concertazione con le parti sociali, ed è approvato dal Consiglio regionale.**

**3. Il Programma triennale, in particolare, individua:**

- a) i settori di interesse primario nei quali intervenire nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 2;**
- b) le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie per il triennio indicandone le fonti;**
- c) le modalità di ripartizione annuale delle risorse;**
- d) le previsioni relative agli effetti occupazionali derivanti dalle strategie di intervento individuate.**

~~**4. La Giunta regionale, entro il 31 marzo successivo alla scadenza del triennio di riferimento presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma nella quale sono indicati gli effetti delle politiche attuate e degli interventi finanziati e realizzati in materia di formazione e lavoro nell'ambito della blue economy.**~~

## Art. 7

### Adozione, approvazione e verifica del programma

~~1. Il Consiglio regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro il 30 settembre dell'anno precedente il triennio di riferimento, approva il programma sulla blue economy, adottato dalla Giunta regionale, previa concertazione con le parti economiche e sociali. Il programma, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati.~~

~~2. Il programma è valido fino all'approvazione del successivo.~~

~~3. La Giunta regionale presenta, entro il 31 marzo successivo allo scadere del triennio di riferimento, al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione del programma. La relazione fornisce informazioni dettagliate, quantitative e qualitative, sugli effetti delle politiche attuate e sugli interventi finanziati in materia di formazione e lavoro nell'ambito della blue economy.~~

Art. 8

Piano annuale sulla blue economy

~~1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 6 della presente legge, nonché di un suo eventuale aggiornamento, la Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, su proposta dell'assessore regionale competente, adotta, entro il mese di gennaio di ogni anno, un piano nel quale sono individuati, per l'anno di riferimento, gli interventi, i soggetti beneficiari, le risorse, nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.~~

**Art. 8**  
*(Piano annuale della Blue economy)*

**1. Al fine di dare attuazione al Programma triennale la Giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare competente, il Piano annuale della *Blue economy* di seguito denominato Piano annuale.**

**2. Il Piano annuale, per l'anno di riferimento, stabilisce, in particolare, gli interventi, i soggetti beneficiari, le risorse nonché i tempi e le modalità per la realizzazione degli interventi stessi.**

~~a) gli interventi rientranti nei settori di interesse primario previsti nel Programma triennale che si intendono realizzare in via prioritaria nell'anno di riferimento;~~

~~b) i soggetti beneficiari, la tipologia dell'intervento e le modalità di presentazione dei progetti nonché le modalità dell'eventuale coinvolgimento di soggetti partenariati;~~

~~c) i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti;~~

~~d) le condizioni per la eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;~~

~~e) il cronoprogramma di realizzazione degli interventi;~~

~~f) i tempi e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute; g) le modalità per l'effettuazione dei controlli.~~

**Art. 8 bis**  
*(Clausola valutativa)*

**1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti. A tal fine, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che informa:**

**a) sui percorsi di istruzione e formazione professionale, erogati nell'ambito di quelli previsti all'articolo 3, sui dati relativi alle iscrizioni agli stessi e al loro completamento, sui risultati conseguiti in termini di esiti occupazionali delle figure professionali formate;**

**b) sul funzionamento della Rete e sulle analisi, iniziative e risultati prodotti dalla stessa;**

**c) sugli interventi realizzati nell'ambiti di quelli previsti all'articolo 5 indicando i beneficiari e le loro caratteristiche, i soggetti coinvolti nell'attuazione, i risultati conseguiti, in particolare, in termini di innovazione di processo e di prodotto, di creazione o di sviluppo di imprese innovative, di programmi di ricerca e innovazione e di valorizzazione delle risorse umane impegnate nella ricerca;**

**d) sulle risorse finanziarie stanziare e su quelle utilizzate per le varie tipologie di intervento;**

**e) sulle eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.**



**Art. 9**

**Disposizioni finali**

***(Disposizioni di prima attuazione)***

1. La Regione approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e secondo la procedura di cui all'articolo 6, il primo Programma triennale.
2. Nelle more dell'approvazione del Programma triennale, la Giunta regionale adotta il Piano annuale sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 6.

~~Art. 10~~  
~~Disposizioni transitorie~~

~~1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si rinvia alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 e ss.mm.ii. (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché alla legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 e ss.mm.ii. (Ordinamento della formazione professionale).~~

**Art. 10 bis**

*(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo all'istituzione della Cabina di regia dell'economia del mare e Comitato interistituzionale)*

**1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2018 dopo le parole: “reti infrastrutturali” sono aggiunte le seguenti: “nonché lavoro e formazione”.**

**Art. 11**

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo regionale sulla blue economy".

**Art. 12**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.